

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 25 del mese di febbraio
dell'anno 2013 si è riunita nella residenza di via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bianchi Patrizio	Assessore
2) Bortolazzi Donatella	Assessore
3) Freda Sabrina	Assessore
4) Gazzolo Paola	Assessore
5) Lusenti Carlo	Assessore
6) Marzocchi Teresa	Assessore
7) Melucci Maurizio	Assessore
8) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
9) Peri Alfredo	Assessore
10) Rabboni Tiberio	Assessore

Presiede l'Assessore Bianchi Patrizio
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: MODALITA' DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO DA PARTE DEL SOCIO DI MAGGIORANZA ASSOLUTA REGIONE EMILIA-ROMAGNA NELLA SOCIETA' FER SRL.

Cod.documento GPG/2013/219

Num. Reg. Proposta: GPG/2013/219

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2000, n. 39 "Acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote della Società "Ferrovie Emilia Romagna Società a responsabilità limitata" e s.m.;

Richiamata la Legge Regionale n. 14 del 23 dicembre 2010 recante "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art.40 della legge regionale 15 novembre 2001, n.40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013" ed in particolare l'art. 38:

- comma 1 che stabilisce che la Regione Emilia-Romagna, al fine di realizzare il principio di separazione fra la gestione della rete e l'attività di gestione dei servizi in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), è autorizzata a partecipare alla società "FERROVIE EMILIA-ROMAGNA TRASPORTI S.r.l.", costituita per scissione parziale proporzionale della attuale società "FERROVIE EMILIA-ROMAGNA Società a responsabilità limitata", con la finalità della gestione di servizi di trasporto di passeggeri e merci;
- comma 2 che stabilisce che, a seguito delle modifiche statutarie conseguenti allo scorporo delle attività di gestione dei servizi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a mantenere la propria partecipazione nella società "FERROVIE EMILIA-ROMAGNA Società a responsabilità limitata;
- comma 3 che stabilisce che, al fine di dar vita ad un nuovo soggetto industriale di accentuata rilevanza sul mercato del trasporto pubblico locale, la Regione Emilia-Romagna è

autorizzata a partecipare ad una società nella forma giuridica della società per azioni, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 64, comma 3, dello Statuto regionale, da costituire attraverso la fusione delle società "FERROVIE EMILIA-ROMAGNA TRASPORTI S.r.l." e "ATC S.p.A." in conformità alle deliberazioni dei consigli di amministrazione delle due società interessate alla fusione stessa;

Rilevato pertanto che la società FER srl, è stata scissa in due società, con decorrenza 1 febbraio 2012 e, di queste:

- una, ha mantenuto l'attuale denominazione di FER srl, assumendo il ruolo di gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale;
- l'altra, ha assunto la denominazione FER Trasporti, in seguito confluita in TPER SpA conseguentemente alla sua contemporanea fusione con ATC SpA, che si occupa del servizio di trasporto e prosegue le attività attualmente svolte all'interno del Consorzio Trasporti Integrati - risultato (a suo tempo) vincitore della gara ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi ferroviari di competenza regionale - sino all'esaurimento del vigente Contratto di Servizio, sottoscritto dalla Regione con lo stesso Consorzio il 31 marzo 2008;

Dato atto che la società di gestione della rete ferroviaria regionale è una società "in house" a prevalente capitale regionale e totale capitale pubblico, così come previsto dall'art. 18, comma 1, della Lr 30/1998;

Rilevato che, secondo la giurisprudenza comunitaria e nazionale la fattispecie dell'"in house providing" viene definita dalla presenza dei seguenti elementi:

- 1) l'esistenza, da parte dell'ente socio, di un "controllo analogo a quello che esso esercita sui propri uffici";
- 2) la destinazione esclusiva o prevalente dell'attività della società in house a soddisfare le esigenze dell'ente pubblico socio;

Considerato che, secondo l'ordinamento comunitario e

nazionale, il "controllo analogo" si sostanzia in una situazione di potere di indirizzo e di controllo gestionale e finanziario sulla società "in house providing", suscettibile di fondarsi su diversi strumenti giuridici;

Rilevato inoltre che, sulla base della giurisprudenza comunitaria e nazionale, risultano essere condizioni idonee a garantire la sussistenza del controllo analogo, le seguenti:

- 1) la società in house non deve essere aperta, neanche in parte, a capitali privati;
- 2) il socio pubblico deve avere il potere di nomina e revoca degli amministratori;
- 3) le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante;
- 4) il socio pubblico deve avere il controllo sul bilancio della società in house;
- 5) il socio pubblico deve disporre di poteri ispettivi diretti;
- 6) il socio pubblico deve avere totale autonomia decisionale in tema di strategie e politiche aziendali;

Considerato che l'art. 2468, comma 3, del codice civile consente la costruzione di strumenti idonei ad attribuire al socio di società a responsabilità limitata, particolari diritti amministrativi;

Rilevato inoltre, al fine di rendere operativa l'attuazione del controllo analogo da parte del socio di maggioranza assoluta Regione Emilia-Romagna, di prevedere che l'organo amministrativo della Società presenti al Direttore generale e al Responsabile del Servizio regionale competenti in materia di trasporto ferroviario una relazione preventiva relativa al trimestre successivo o, a seconda dell'urgenza, anche con una periodicità inferiore, riguardante la gestione, evidenziando in particolare:

- 1) tutte le decisioni di spesa e di finanziamento al di sopra di 200.000,00 €, escluse quelle relative alla corresponsione degli emolumenti al personale dipendente e tutti gli adempimenti di natura fiscale nonché quelli derivanti dal DLgs 81/2008;

- 2) le modifiche del regolamento relativo alle modalità di assunzione del personale;
- 3) i contratti di assunzione del personale dirigenziale sia nel caso di nuove assunzioni che di revisione dei contratti in essere;
- 4) le modifiche relative all'organigramma aziendale qualora queste comportino un incremento delle posizioni dirigenziali o direttive;
- 5) l'assunzione di personale non dirigente quando la spesa prevista sia superiore alla soglia annuale di 200.000,00 €;
- 6) quant'altro previsto dalla L.R. 30/98, in particolare riguardo alla gestione dei beni regionali e all'affidamento dei servizi di trasporto ferroviario di competenza della Regione.

Rilevato inoltre che il Direttore generale, sentito, in particolare, il responsabile di servizio competente in materia di trasporto ferroviario, approva tacitamente la relazione e, solo qualora debba effettuare rilievi sulla gestione, fornisce pareri vincolanti e preventivi, entro 15 giorni dalla ricezione della relazione; inoltre ha facoltà di disporre verifiche ispettive;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale, esecutive ai sensi di legge:

- n. 1057 del 24 luglio 2006 concernente "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali" e s.m.;
- n. 1663 del 27 novembre 2006 concernente "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente" e s.m.i.;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le Strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e s.m.;
- n. 2060 del 20 dicembre 2010 concernente "Rinnovo incarichi ai Direttori Generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010";
- n. 1222 del 4 agosto 2011 concernente "Approvazione degli

atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2011)";

Visto il proprio Decreto n. 101 del 10/05/2010 avente ad oggetto "Nomina dei componenti della Giunta regionale e specificazione delle relative competenze" e n. 130 del 3/06/2010 di modifica ed integrazione allo stesso;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore regionale competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. di prevedere che l'organo amministrativo presenti al Direttore generale e al Responsabile del Servizio regionale competenti in materia di trasporto ferroviario una relazione preventiva relativa al trimestre successivo o a seconda dell'urgenza anche con una periodicità inferiore, riguardante la gestione, evidenziando in particolare:
 - a. tutte le decisioni di spesa e di finanziamento al di sopra di 200.000,00 €, escluse quelle relative alla corresponsione degli emolumenti al personale dipendente e tutti gli adempimenti di natura fiscale nonché quelli derivanti dal DLgs 81/2008;
 - b. le modifiche del regolamento relativo alle modalità di assunzione del personale;
 - c. i contratti di assunzione del personale dirigenziale sia nel caso di nuove assunzioni che di revisione dei contratti in essere;
 - d. le modifiche relative all'organigramma aziendale qualora queste comportino un incremento delle posizioni dirigenziali o direttive;
 - e. l'assunzione di personale non dirigente quando la spesa prevista sia superiore alla soglia annuale di 200.000,00 €;
 - f. quant'altro previsto dalla L.R. 30/98, in particolare riguardo alla gestione dei beni regionali e all'affidamento dei servizi di trasporto ferroviario di competenza della Regione.

2. di stabilire che il Direttore generale, sentito, in particolare, il responsabile di servizio competente in materia di trasporto ferroviario, approva tacitamente la relazione e, solo qualora debba effettuare rilievi sulla gestione, fornisce pareri vincolanti e preventivi, entro 15 giorni dalla ricezione della relazione; inoltre ha facoltà di disporre verifiche ispettive.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RETI INFRASTRUTTURALI, LOGISTICA E SISTEMI DI MOBILITA' esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/219

data 18/02/2013

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'

